

COMUNE DI VIMERCATE

**CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "V_AIR 2021 VIMERCATE ART IN RESIDENCE"**

SCRITTURA PRIVATA NSR n. IN DATA

Il giorno del mese di dell'anno 2021, le seguenti Parti:

1. **COMUNE DI VIMERCATE**, con sede in piazza Unità d'Italia n. 1 a Vimercate, C.F. 02026560157 – P.I. 00728730961, rappresentato da (di seguito denominato il "Comune" e, insieme con l'Artista, anche solo le "Parti");
2.(**nome e cognome artista**), nato/a il, C.F., residente a (provincia.....) in vian....., il/la quale interviene in questo atto in qualità di artista vincitore/vincitrice del bando per residenza d'artista "V_AIR 2021 Vimercate Art In Residence" (di seguito denominato l'"Artista" e, insieme col Comune, anche solo le "Parti");

PREMESSO CHE:

1. il Comune di Vimercate, con Deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 14/12/2020, immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto "V_AIR 2021 Vimercate Art In Residence", che prevede la realizzazione di residenze d'artista presso il MUST Museo del territorio nel 2021;
2. con Determinazione del Responsabile del servizio n. del è stato indetto e pubblicato apposito bando per la selezione dei progetti artistici;
3. con Determinazione n. ... del è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al bando previa valutazione della commissione esaminatrice;
4. il/la sig/sig.ra si è classificato/a al posto nella suddetta graduatoria e manifesta con la sottoscrizione del presente contratto la volontà di adesione al progetto di residenza d'artista presso il Museo MUST di Vimercate;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**ART. 1 – OGGETTO**

L'Artista si impegna a realizzazione il progetto artistico (di seguito, Opera) così come definito nella richiesta di partecipazione al bando per residenza d'artista "V_AIR 2021. Vimercate Art In Residence".

ART. 2 – DURATA DELLA RESIDENZA

La residenza d'artista si svolgerà presso il MUST Museo del territorio di Vimercate per una durata di 3 settimane consecutive a partire dal 3 al 23 maggio 2021.

Durante tale periodo l'Artista dovrà garantire la sua permanenza per almeno 15 giorni sui 20 complessivi e garantire la presenza nelle date riservate agli eventi pubblici previsti dal progetto.

ART. 3 – OSPITALITÀ E ASSISTENZA

Il Comune si impegna a fornire per tutta la durata della residenza un alloggio presso una struttura ricettiva locale. Il Comune fornisce altresì attraverso il personale museale un servizio di tutoring e assistenza agli artisti durante il periodo di residenza.

ART. 4 – MISURE ANTICOVID

Sia il Comune sia l'Artista dovranno agire nel rispetto di ogni normativa vigente durante la residenza in tema di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. A tal fine il Comune predispone un apposito Piano di Gestione anti-Covid per le attività presso il MUST Museo del territorio, che l'Artista si impegna a prendere

visione e a rispettare. Per tutte le attività svolte al di fuori dei locali del MUST nel periodo della residenza l'Artista si impegna a rispettare la normativa vigente per il contenimento del virus Covid-19 assumendosi ogni responsabilità in merito.

ART. 5 – DONAZIONE OPERA D'ARTE

Al termine della residenza, l'Artista donerà al Comune l'Opera che entrerà a far parte delle collezioni museali del MUST Museo del territorio.

L'Artista cede al Comune il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'Opera ed in particolare di esposizione, di riproduzione a mezzo stampa, sia in volume che in periodico, ovvero su supporto digitale o altra forma di comunicazione, nonché la facoltà di cedere ad altri i predetti diritti in tutto o in parte.

ART. 6 – PREMIO

Il Comune riconoscerà all'Artista selezionato un premio di € 1.800,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 20%) per la produzione dell'opera realizzata.

ART. 7 – DIRITTI D'AUTORE

Nelle fasi di realizzazione e di esposizione in mostra dell'Opera, l'Artista è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti sul diritto d'autore relativamente alle immagini, all'audio e alle colonne sonore che dovessero essere presenti all'interno del proprio lavoro.

L'Artista si prenderà cura di qualsiasi pagamento relativo ai diritti di terzi in merito all'uso di immagini o suoni durante il processo di realizzazione e di esposizione dell'Opera.

Il Comune non sarà responsabile in caso di violazione di tali norme.

ART.8 – SPESE

L'Artista dovrà sostenere tutte le spese necessarie alla produzione dell'Opera (inclusi eventuali diritti di terzi in merito all'uso di immagini o suoni, spese di spedizione e acquisto materiali, attrezzature, trasporti, etc...) e sarà responsabile di eventuali danneggiamenti provocati a cose o persone.

Per la esposizione finale dell'Opera verranno messi a disposizione spazi e attrezzature in dotazione presso il museo e verrà richiesto all'Artista di progettare l'Opera anche in relazione allo spazio assegnato e alle attrezzature disponibili o comunque non prevedendo oneri aggiuntivi per gli organizzatori.

ART. 9 – COMPETENZA TERRITORIALE

Le Parti dichiarano competente il Foro di Monza per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto viene inserito nel repertorio degli atti non soggetti a registrazione del Comune di Vimercate e può essere registrato in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente.

Le Parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto – che consta di n. 2 facciate – e perciò lo hanno firmato.

IL DIRIGENTE DELL'AREA CULTURA DEL COMUNE DI VIMERCATE

dott. Marco Papa.....

L'ARTISTA

sig/sig.ra